



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 4 | **Principio di competenza – la determinabilità del costo non è legata alla sua fatturazione - Cassazione n. 15343 del 6/6/19**
- 4 | **Impresa familiare - cessazione del collaboratore - Cassazione n. 15962 del 13/6/19**

Iva

- 4 | **Detrazione IVA e costi sproporzionati - Cassazione n. 16010 del 14/6/19**
- 5 | **Detrazione IVA e studio medico - Cassazione n. 16443 del 19/6/19**
- 5 | **Iva per i dispositivi medici - Corte di Giustizia UE del 27 giugno 2019, C-597/17**

Irap

- 5 | **L'associazione professionale è sempre soggetta all'imposta - Cassazione n. 15203 del 4/6/19**
- 5 | **Impresa familiare – collaboratore familiare con mansioni di segreteria - Cassazione n. 15217 del 4/6/19**
- 6 | **Medici – non rilevano il costo per il commercialista e per le sostituzioni - Cassazione n.16278 del 18/6/19**

Fiscalità persone fisiche

- 6 | **Indennità supplementare corrisposta alla cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza MEF – è soggetta a tassazione separata - Cassazione n. 11047 del 19/4/19**
- 6 | **ICI/IMU – non decade dall'agevolazione il coniuge in caso di separazione - Cassazione n. 15439 del 7/6/19**

Accertamento questioni sostanziali

- 7 | **Le caratteristiche dell'antieconomicità in tema di Iva - Cassazione n. 14941 del 31/5/19**
- 8 | **Studi di settore – scostamenti e incongruenze - Cassazione n. 16259 del 18/6/19**

Accertamento questioni procedurali

- 8 | **Accesso nei locali dell'impresa - consegna dei documenti successiva presso gli uffici dell'Amministrazione – non si applica il termine dilatorio prima della notifica dell'accertamento - Cassazione n. 15154 del 3/6/19**
- 8 | **Accertamento cd. "a tavolino" – Omesso contraddittorio endoprocedimentale – non rileva ai fini Irap - Cassazione n. 15153 del 3/6/19**

Contenzioso

- 8 | **Costituzione in giudizio – termine - Cassazione n. 12006 del 7/5/19**

Penale tributario

- 9 | **Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - non si evita con il solo impegno a pagare, nonostante la rottamazione-ter - Cassazione n. 25061 del 5/6/19**
- 9 | **Omesso versamento Iva – la presentazione della domanda di concordato non esclude il reato - Cassazione n. 25315 del 7/6/19**

Fiscale -Varie

- 9 | **Imposta sulla pubblicità – le cabine automatiche per le foto non sono esenti - Cassazione n. 15460 del 7/6/19**
- 10 | **Imu - il trustee è il soggetto passivo degli immobili conferiti nel trust - Cassazione n. 16550 del 20/6/11**
- 10 | **Mancata stampa della contabilità - Cassazione n. 16253 del 18/6/19**
- 10 | **Trattamento di fine mandato amministratore - Cassazione n. 28171 del 27/6/19**
- 11 | **Consulente socio amministratore - Gestione separata e non commercianti - Cassazione n. 17352 del 27/6/19**

REDDITO D'IMPRESA**Principio di competenza – la determinabilità del costo non è legata alla sua fatturazione****Cassazione n. 15343 del 6/6/19**

In materia di imposte sui redditi e con riguardo al reddito d'impresa, il principio di competenza, stabilito dall'art. 109 del TUIR, prescinde dal momento nel quale il documento giustificativo del costo viene acquisito o viene esibito, giacché, se si ritenesse il contrario, si verrebbe a collegare, inammissibilmente, l'imputabilità del costo non a fatti oggettivi e ad effetti ben precisi, individuabili nel tempo alla stregua della norma, ma alla volontà di soggetti che avrebbero la possibilità di fornire il documento rappresentativo del costo nel momento più opportuno, a seconda della convenienza.

È stato, inoltre, riaffermato che l'indeterminabilità delle componenti negative del reddito d'impresa che, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, consente al contribuente di derogare al generale principio per cui le suddette componenti vanno imputate all'esercizio di competenza, sussiste non già per il solo fatto che il creditore del contribuente non abbia quantificato la propria pretesa ovvero non abbia emesso la fattura per le prestazioni erogate, ma solo quando tale quantificazione sia stata impedita da circostanze obiettive, la cui indicazione è posta a carico del contribuente al quale incombe l'onere di fornire la prova della certezza e determinabilità delle componenti negative del reddito.

Nella fattispecie all'esame della Cassazione costi per ristorazione e alberghi erano state imputati all'esercizio (2004) in cui erano state fatturate da una società inglese, piuttosto che all'esercizio di competenza (2003) posto che era stato impropriamente ritenuto che la "determinabilità oggettiva" del costo si era concretizzata solo nel 2004, con l'emissione della relativa fattura.

Impresa familiare – è esclusa la detraibilità dagli utili da ripartire delle somme destinate al mantenimento dei collaboratori**Cassazione n. 15962 del 13/6/19**

Nell'impresa familiare (art. 230 bis c.c.) i collaboratori familiari concorrono con l'imprenditore alla ripartizione degli utili in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, tenuto conto delle spese di mantenimento, pure gravanti sul familiare che esercita l'impresa, pertanto da detrarre.

La disposizione prevede per i familiari partecipanti che prestino in modo continuativo l'attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare un duplice diritto:

- quello al mantenimento, che si protrae durante lo svolgimento del rapporto;
- quello alla partecipazione agli utili ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, che sorge al momento della cessazione dell'impresa familiare o al momento della cessazione della partecipazione.

Il titolare dell'impresa familiare deve farsi carico degli oneri di mantenimento con priorità rispetto alla ripartizione degli utili e degli incrementi, in considerazione del rilievo preminente spettante alle esigenze esistenziali rispetto a quelle meramente utilitaristiche.

In tale ottica, l'ammontare degli stipendi concordato fra le parti non deve essere dedotto dagli utili da ripartire tra i familiari compartecipi dell'attività d'impresa

IVA**Detrazione IVA e costi sproporzionati****Cassazione n. 16010 del 14/6/19**

L'Amministrazione finanziaria non può disconoscere la detrazione dell'IVA riferita ad un costo

sproporzionato e antieconomico, salvo che “l'affare non tradisca macroscopicamente un giro di false fatture”.

TIA soggetta ad IVA

Cassazione n. 15706 dell'11/6/19

La TIA (Tariffa integrata ambientale) ex art. 238, D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “TIA2”) ha natura privatistica ed è pertanto soggetta ad IVA.

Detrazione IVA e studio medico

Cassazione n. 16443 del 19/6/19

Uno studio medico non ha diritto alla detrazione dell'IVA sull'acquisto di beni strumentali utilizzati per l'effettuazione di operazioni esenti ex art. 10 del DPR n. 633/72; atteso che il diritto alla detrazione dell'Iva assolta “a monte” sull'acquisto di beni e servizi è subordinato al compimento “a valle” di operazioni imponibili, è indetraibile l'IVA ove sia afferente ad operazioni esenti (a valle).

Iva per i dispositivi medici

Corte di Giustizia UE del 27 giugno 2019, C-597/17

Le professioni che effettuano prestazioni sanitarie alla persona, in quanto propongono trattamenti che vengono svolti allo scopo di curare e, nei limiti del possibile, guarire malattie o anomalie della salute, godono dell'esenzione IVA. In riferimento all'applicazione dell'aliquota IVA ai medicinali e ai dispositivi medici in funzione del loro utilizzo, la normativa nazionale può ben operare una differenza di trattamento tra i medicinali e i dispositivi medici forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica, da una parte, e i medicinali e i dispositivi medici forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura esclusivamente estetica, dall'altra, escludendo questi ultimi dal beneficio dell'aliquota IVA ridotta applicabile ai primi.

IRAP

L'associazione professionale è sempre soggetta all'imposta

Cassazione n. 15203 del 4/6/19

L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività. L'associazione, per gli immanenti effetti sinergici di accrescimento della capacità produttiva, ben può costituire presupposto di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettabilità ad Irap.

Impresa familiare – collaboratore familiare con mansioni di segreteria

Cassazione n. 15217 del 4/6/19

In tema di IRAP, afferendo essa allo svolgimento di un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, ne è soggetto passivo anche l'imprenditore familiare, mentre non lo sono i familiari collaboratori – cui viene imputato, a determinate condizioni e proporzionalmente alla rispettive quote di partecipazione, il reddito derivante dall'impresa familiare – colpendo tale imposta il valore della produzione netta dell'impresa ed integrando la collaborazione dei partecipanti quel “quid pluris” dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare. Nella fattispecie è stato ritenuto che la presenza di un collaboratore dell'impresa familiare, nella persona della coniuge svolgente attività di segreteria, integrasse il requisito impositivo della autonoma organizzazione.

Medici – non rilevano i costi per il commercialista e per le sostituzioni**Cassazione n.16278 del 18/6/19**

In base al principio di diritto discendente dalla sentenza n. 9451 del 10/5/2016 secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione ai fini Irap ricorre quando il contribuente:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive, è stato affermato che non è soggetto a Irap il contribuente (medico), che ai fini dell'espletamento della propria attività professionale, si è avvalso di una dipendente con funzioni di segretaria, per la quale ha sostenuto una spesa di circa 5.000 euro all'anno, con compensi ai terzi che si riferiscono al commercialista e a colleghi medici per alcune sostituzioni, posto che si tratta di elementi non idonei a configurare il requisito dell'autonoma organizzazione.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE**Indennità supplementare corrisposta, alla cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza MEF – è soggetta a tassazione separata****Cassazione n. 11047 del 19/4/19**

L'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, co. 1, del Tuir, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto.

ICI/IMU – non decade dall'agevolazione il coniuge in caso di separazione**Cassazione n. 15439 del 7/6/19**

Ai fini della spettanza della detrazione e dell'applicazione dell'aliquota ridotta ICI prevista per le "abitazioni principali", un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell'ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari.

A tal fine occorre distinguere l'ipotesi in cui il presupposto di fatto, in relazione al quale deve valutarsi l'applicabilità del beneficio per la casa principale, sia costituito:

- dalla mera circostanza che due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili;
- da quella, ben diversa, in cui risulti accertato che il trasferimento della dimora abituale di uno dei coniugi sia avvenuto "per la frattura del rapporto di convivenza, cioè di una situazione di fatto consistente nella inconciliabilità della prosecuzione della coesistenza, sotto lo stesso tetto, delle persone legate dal rapporto coniugale, con conseguente superamento della presunzione di coincidenza tra casa coniugale e abitazione principale".

Nel primo caso, infatti, il nucleo familiare resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare.

Nel secondo caso, invece, la frattura del rapporto di convivenza tra i coniugi, intesa quale separazione di fatto, comporta una disgregazione del nucleo familiare e, conseguentemente, l'abitazione principale" non potrà essere più identificata con la casa coniugale.

Nel caso di specie, è stato quindi ritenuto che il mutamento di residenza del coniuge separato della ricorrente corrispondeva ad un effettivo distacco dal nucleo familiare, per effetto di una rottura del rapporto di convivenza. Ciò è bastato ad affermare che, venuta meno la convivenza tra i coniugi, il nucleo familiare della ricorrente — tuttora dimorante nell'immobile— si è ridotto di consistenza, essendone uscita il coniuge separato senza che ne derivasse il venir meno del diritto all'agevolazione.

Plusvalenze su cessioni di terreni edificabili – non vi rientrano i terreni già edificati in cui gli edifici sono demoliti e ricostruiti

Cassazione n. 16251 del 18/6/19

La questione esaminata dalla Cassazione è se la vendita di area già edificata possa rientrare -a fronte di una riqualificazione operata dall'Ufficio sulla scorta di elementi presuntivi - nelle ipotesi, sicuramente tassative, previste dall'art. 67 del Tuir il quale assoggetta a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione".

A tale quesito la Corte, in continuità con un precedente orientamento, ha fornito soluzione negativa, rilevando che dalla lettera del citato art. 67 e dall'art. 17 comma 1, lett. g bis del TUIR possono rientrare le cessioni aventi ad oggetto solo un terreno "suscettibile di utilizzazione edificatoria", ma non un terreno sul quale insorge un fabbricato e che, quindi, è da ritenersi già edificato.

Pertanto, secondo la Cassazione, ai fini dell'articolo 67 del Tuir, non è possibile equiparare al terreno da edificare il terreno già edificato che venga edificato nuovamente, previa demolizione e ricostruzione, pur se anche con aumento di volumetria. Ciò che, infatti, intende colpire la norma è la plusvalenza connessa all'aumento di valore di un terreno dichiarato edificabile, mentre resta escluso l'aumento di carico edilizio (aumento di volumetria) che se ne vorrà eventualmente ricavare.

ACCERTAMENTO – QUESTIONI SOSTANZIALI

Iva - le caratteristiche dell'antieconomicità

Cassazione n. 14941 del 31/5/19

In tema di IVA, non è consentito all'Amministrazione rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA: in detta ipotesi, spetta al contribuente provare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta.

Nella fattispecie, era stata riscontrata una complessiva e non meglio precisata "sproporzione", posta dall'Amministrazione a fondamento della ripresa. In particolare, le spese di costruzione di fabbricati erano state, ritenute dall'Agenzia non inerenti in quanto eccessive rispetto alle prestazioni rese dalla società interposta. In particolare, è stato ritenuto sproporzionato quanto pagato dalla contribuente ad una società commerciale, riconducibile alla medesima proprietà, la quale ha a sua volta dato in appalto a terzi, la costruzione dei due manufatti.

Tuttavia, in questa generica affermazione la Cassazione non ha rinvenuto elementi neppure presuntivi sufficienti per poter affermare che si tratti di una antieconomicità con le caratteristiche richieste dal canone giurisprudenziale sopra richiamato, ossia manifesta e macroscopica.

Studi di settore – scostamenti e incongruenze**Cassazione n. 16259 del 18/6/19**

L'accertamento basato sugli studi di settore è nullo se lo scostamento e le incongruenze rispetto agli standard sono giustificati "dalla difficile storia commerciale dell'azienda e dalle condizioni di mercato. La sentenza non esplicita la situazione di fatto ma si limita ad affermare che la Srl aveva ricevuto un atto impositivo per (presunte) gravi incongruenze desunte dal raffronto tra fatturato e studi di settore. Per la Corte, le significative divergenze non possono essere ricavate da precise soglie quantitative fisse di scostamento, ma comportano una valutazione multifattoriale (situazione economica e storia commerciale del contribuente, situazione del mercato e del settore di operatività) non disgiunta da opportuni termini di raffronto.

ACCERTAMENTO – QUESTIONI PROCEDURALI**Accesso nei locali dell'impresa - consegna dei documenti successiva presso gli uffici dell'Amministrazione – non si applica il termine dilatorio prima della notifica dell'accertamento****Cassazione n. 15154 del 3/6/19**

In tema di accertamento tributario, non sussiste l'obbligo di redigere un apposito verbale di chiusura delle operazioni - e conseguentemente di attendere il decorso di un nuovo termine dilatorio, ai sensi dell'art. 12, co. 7, della L. n. 212/2000, prima di emanare l'avviso di accertamento - qualora il contribuente, richiesto in sede di accesso di depositare alcuni documenti, consegna poi gli stessi presso gli uffici dell'Amministrazione, perché la fase che giustifica l'instaurazione del contraddittorio presuppone l'accesso senza estendersi a ciò che avviene in epoca successiva, al di fuori dei locali nei quali il contribuente esercita la propria attività.

Nel caso di specie, dunque, in cui in sede di accesso presso i locali del contribuente non era stata acquisita alcuna documentazione, invece spontaneamente consegnata dalla stessa parte in epoca successiva e presso i locali degli organi di verifica, non era necessario attendere lo scadere del termine dilatorio di cui all'art. 12, c. 7 L. n. 212/2000 per la notifica dell'atto di accertamento.

Accertamento cd. "a tavolino" – Omesso contraddittorio endoprocedimentale – non rileva ai fini Irap**Cassazione n. 15153 del 3/6/19**

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. "a tavolino".

CONTENZIOSO TRIBUTARIO**Costituzione in giudizio - termine****Cassazione n. 12006 del 7/5/19**

Il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio, in caso di utilizzo del servizio postale per la notificazione, decorre dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario e non dalla data di spedizione diretta del ricorso a mezzo raccomandata A/R.

PENALE TRIBUTARIO

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca - non si evita con il solo impegno a pagare, nonostante la rottamazione-ter**Cassazione n. 25061 del 5/6/19**

La mera presentazione di un'istanza di ammissione al concordato preventivo con il relativo piano nel quale è contenuta anche la richiesta di accesso alla rottamazione-ter, non è idonea ad impedire il sequestro preventivo. A tal fine, è invece, necessario che ci sia l'accordo dell'ufficio e il relativo pagamento. La rottamazione consente la riduzione del sequestro solo se, dopo la presentazione della domanda, sussiste la conferma/accettazione dell'Ufficio ed il relativo pagamento.

Omesso versamento Iva – la presentazione della domanda di concordato non esclude il reato**Cassazione n. 25315 del 7/6/19**

La presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, seppure antecedente alla scadenza del termine previsto per il versamento dell'IVA, non esclude il reato previsto dall'art. 10 ter D.lgs. n. 74/2000 posto che non impedisce il pagamento dei debiti tributari che vengano a scadere successivamente alla sua presentazione. Del resto la domanda di concordato preventivo è conseguenza della crisi di impresa che l'imputato non ha adeguatamente fronteggiato. E non può attribuirsi efficacia sostanzialmente scriminante ad una domanda presentata dallo stesso imputato che aveva provocato dissesto.

È stato, inoltre, ribadito che non costituisce causa di forza maggiore che possa far ritenere insussistente il dolo del reato la crisi in cui versa l'impresa in mancanza di azioni efficaci dirette al risanamento dell'impresa stessa. Non può essere considerata tale l'incarico, attribuito ad alcuni professionisti, di cercare di mettere a punto un piano, non essendo il piano in questione andato a buon fine. Ne deriva che l'inadempimento nei termini del debito erariale deve essere considerato il frutto di una scelta strategica imprenditoriale pienamente ascrivibile all'imputato, il quale ha sostanzialmente preferito utilizzare ad altri fini - come il pagamento dei dipendenti - le somme che avrebbe dovuto accantonare per l'erario.

L'omesso versamento dell'Iva non può essere giustificato dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, posto che l'ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili, che impone l'adempimento prioritario dei crediti da lavoro dipendente (art. 2777 c.c.) rispetto ai crediti erariali (art. 2778 c.c.), vige nel solo ambito delle procedure esecutive e fallimentari e non può essere richiamato in contesti diversi, ove non opera il principio della par condicio creditorum, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato.

VARIE FISCALI

Imposta sulla pubblicità – le cabine automatiche per le foto non sono esenti**Cassazione n. 15460 del 7/6/19**

La Cassazione si è pronunciata sull'applicabilità o meno di una causa di esenzione al pagamento dell'imposta sulla pubblicità di una cabina contenente un dispositivo di riproduzione ed erogazione automatica di fotografie e biglietti da visita.

Ai sensi dell'art 17 co. 1 bis del D.lgs. n 507/93 l'esenzione dall'imposta è prevista per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Ne deriva che le insegne ubicate in luoghi diversi dalla sede sono soggette all'imposta.

Sul punto la Corte, sconfessando l'operato della CTR – secondo cui le insegne esposte sul distributore di fotografie rappresentavano la denominazione dell'impresa ed erano perciò idonee a contraddistinguere

l'attività esercitata e non costituivano un messaggio pubblicitario - ha ritenuto che il distributore non può essere equiparata alla sede di svolgimento dell'attività - unità commerciale.

A tal fine la Corte richiama alcuni suoi precedenti che, con riferimento alle macchine distributrici di alimenti e bevande (cfr Cass.n. 27246/2014, n. 13023/2015, 29086/2018) e più recentemente anche in relazione alle apparecchiature automatiche erogatrici di fototessere (cfr. Cass. n. 7783/2019) hanno affermato che tali postazioni non possono in alcun modo essere identificate come sede di impresa. Ciò in quanto o si ha riguardo alla sede legale e/o statutaria essendo la ricorrente società di capitali, o alla sede effettiva da intendersi nel luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'Ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.

Le postazioni di distribuzione delle fototessere, pur consentendo attraverso una procedura meccanica operazioni negoziali di scambio tra il prodotto fornito dall'apparecchio automatico e il corrispettivo pecuniario versato dall'utente, possono piuttosto essere ricondotte ai singoli beni, dislocati in diversi punti del territorio nazionale, facenti parte di quel «complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa» che secondo la definizione contenuta nell'art. 2555 cc costituisce l'azienda.

Imu - il trustee è il soggetto passivo degli immobili conferiti nel trust

Cassazione n. 16550 del 20/6/11

L'ICI (oggi IMU), è un tributo di natura patrimoniale, che considera come base imponibile il valore del bene immobile, a prescindere, in linea generale, da qualsivoglia condizione personale del titolare del diritto e dall'uso che si faccia del bene. Di conseguenza individuarne il soggetto passivo nel trustee, al quale sia stato trasferito il bene dal disponente, e che pertanto riveste la qualità di proprietario, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 504/1992, non viola di per sé il principio della segregazione patrimoniale, non comportando aggressione dei beni in trust da parte dei creditori personali del trustee e gravando l'imposta sullo specifico bene di cui il trustee ha il possesso ed alla cui amministrazione e gestione egli è tenuto, il che comporta anche dovere di assolvere agli oneri gravanti sulla proprietà. Il regime delle spese di gestione, delle anticipazioni, dei rendiconti e degli (eventuali) rimborsi è poi regolato in conformità al titolo ed alla legge applicabile, dati che in ricorso non sono stati esplicitati.

Mancata stampa della contabilità

Cassazione n. 16253 del 18/6/19

È sanzionabile l'imprenditore che, in sede di verifica, a fronte di specifica richiesta non effettua la stampa delle scritture contabili tenute "in cloud", ossia memorizzate esclusivamente sul computer.

Trattamento di fine mandato amministratore

Cassazione n. 28171 del 27/6/19

Ai fini della condanna per dichiarazione fraudolenta l'incongruità dell'accantonamento del Tfr da erogare all'amministratore (evidentemente ritenuto sproporzionato) non dev'essere parametrata solo al compenso, ma anche al volume d'affari dell'azienda.

Consulente socio amministratore - Gestione separata e non commercianti

Cassazione n. 17352 del 27/6/19

È iscritto alla gestione separata e non a quella commercianti il consulente socio della srl che svolge prevalentemente il ruolo di amministratore.